

Art. 66 - Arredo urbano

1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le, aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei lavori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.
3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine, esalatori e condotte di ventilazione, canne fumarie o canalizzazioni in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite;
4. Sulle pareti esterne è inoltre vietato installare apparati di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione e raffrescamento eccetto i casi in cui siano posizionati su area privata al piano terra o all'interno di balconi o terrazzi totalmente all'interno dei parapetti. È possibile altresì installare dette apparecchiature su pareti che prospettano su corti interne non visibili da vie o spazi pubblici;
5. Sulle coperture a falde inclinate è vietato installare qualsiasi tipologia di macchinari o apparati per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione, raffrescamento.
6. Sulle coperture piane è possibile installare detti apparecchi purché opportunamente schermati e non sporgenti dalle coperture oltre ml. 1,50. Detti impianti inoltre devono essere posti a distanza non inferiore a ml. 10 da finestre o portafinestre di edifici circostanti.
7. Sulle coperture a falde inclinate è consentita l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoi di accumulo nei limiti di cui al successivo punto 9. L'installazione dei serbatoi di accumulo sulla copertura potrà essere

Art. 66 - Arredo urbano

1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le, aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei lavori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.
3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine, esalatori e condotte di ventilazione, canne fumarie o canalizzazioni in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite;
4. Sulle pareti esterne è inoltre vietato installare apparati di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione e raffrescamento eccetto i casi in cui siano posizionati su area privata al piano terra o all'interno di balconi o terrazzi totalmente all'interno dei parapetti. È possibile altresì installare dette apparecchiature su pareti che prospettano su corti interne non visibili da vie o spazi pubblici;
5. Sulle coperture a falde inclinate è vietato installare qualsiasi tipologia di macchinari o apparati per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione, raffrescamento.
6. Sulle coperture piane è possibile installare detti apparecchi purché opportunamente schermati e non sporgenti dalle coperture oltre ml. 1,50. Detti impianti inoltre devono essere posti a distanza non inferiore a ml. 10 da finestre o portafinestre di edifici circostanti.
7. *abrogato.*
8. *abrogato.*
9. *abrogato.*

autorizzata in casi particolari previa approvazione della Commissione Edilizia.

8. Sulle coperture piane è consentita l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici anche con serbatoi di accumulo nei limiti di cui al successivo punto 9.
9. L'installazione di impianti fotovoltaici che riguardino immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04, immobili in zona extraurbana ad esclusione di quelli classificati C, immobili ubicati in Zona Omogenea A e immobili in zona urbana soggetti alle categorie di intervento CPI 1, CPI 2 e CPI 3 è consentita esclusivamente della tipologia totalmente integrata come definita dall'art. 2 comma 1/b3 del D.M. 19/02/2007. La superficie occupata dai pannelli non dovrà superare il 30% della superficie della falda inclinata e distribuita in maniera omogenea. L'installazione dei pannelli sulle pareti esterne degli edifici è consentita esclusivamente su prospetti non visibili da spazi pubblici.
10. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per le nuove costruzioni, è obbligatoria l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nella tipologia totalmente integrata come definita dall'art. 2 comma 1/b3 del D.M. 19/02/2007, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa. A decorrere dal 1° gennaio 2009 dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore ad 1 Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e di 5 Kw per i fabbricati industriali, di estensione superficiale inferiore a 100 mq.. I macchinari o apparati per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione, raffrescamento, fotovoltaici e solari devono essere inseriti obbligatoriamente nel progetto architettonico.
11. Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un'ideale soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.
12. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal sindaco, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.
13. Nella rimozione degli abusi, il sindaco, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.
14. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon

10. *abrogato.*

11. Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un'ideale soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.
12. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal sindaco, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.
13. Nella rimozione degli abusi, il sindaco, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.
14. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro.
15. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza dei traffici, il diritto di veduta dei vicini.
16. Le nuove costruzioni di qualsiasi tipo e le aree di pertinenza devono essere progettate esenti da barriere architettoniche.
17. *Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori di rifiuti urbani all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.*
18. *In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti, da parte dei progettisti, gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.*

ALLEGATO A –

ordine e di decoro.

- 15.** Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza dei traffici, il diritto di veduta dei vicini.
- 16.** Le nuove costruzioni di qualsiasi tipo e le aree di pertinenza devono essere progettate esenti da barriere architettoniche.